

COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

☒ 26010 – Via Roma n° 12

☎ 0373/791121-792488 email: segreteria@comune.montecremasco.cr.it

pec: segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it



ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE/
DETERMINAZIONE C/C - ~~G/C~~ - ~~RISP. SERV.~~
N° 22 DEL 23/07/2022

SEGRETERIO COMUNALE
(Dott. Massimo Siverani Minzoni)

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO CIMITERIALE

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23/07/2022
- In vigore dal 23/07/2022

COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO CIMITERIALE

INDICE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Presunzione di legittimazione
- Art. 4 – Cimitero
- Art. 5 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 6 – Divieti speciali
- Art. 7 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 8 – Materiali ornamentali
- Art. 9 – Riti religiosi e civili

CAPITOLO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 10 – Inumazione
- Art. 11 – Tumulazione
- Art. 12 – Cremazione
- Art. 13 – Dispersione delle ceneri

CAPITOLO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 14 – Esumazioni ordinarie
- Art. 15 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 16 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 17 – Ossario Comune
- Art. 18 – Oggetti da recuperare
- Art.19 – Disponibilità dei materiali

CAPITOLO IV – CONCESSIONI

Art. 20 – Concessioni Cimiteriali

Art. 21 – Durata delle concessioni

Art. 22 – Modalità di concessione

Art. 23 – Rinnovo concessione

Art. 24 – Uso delle cappelle/tombe di famiglia

Art. 24 bis – Rateizzazione canoni concessioni cimiteriali

CAPITOLO V – EVENTI MODIFICATIVI DELLA CONCESSIONE

Art. 25 – Divisione, Subentri in sepolture collettive

Art. 26 – Rinuncia a concessione di loculi individuali

Art. 27 – Revoca

Art. 28 – Decadenza

Art. 29 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 30 – Estinzione

Art. 30 bis – Traslazione di feretro

CAPITOLO VI – ESECUZIONE DI LAVORI

Art. 31 – Accesso ai cimiteri

Art. 32 – Costruzione di nuove tombe/cappelle di famiglia

Art. 33 – Vigilanza

Art. 34 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 36 – Norma finale e di rinvio

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, e della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, e delle Leggi Regionali in vigore (Regione Lombardia) ha per oggetto il complesso delle norme, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, per i provvedimenti di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alla Giunta Comunale è demandata la competenza relativa alla disciplina delle modalità di concessione ed i relativi canoni, nonché le tariffe dei servizi cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, trasferimenti).
2. Eventuali provvedimenti riguardanti fattispecie e situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dell'Area Amministrativa, previa formulazione di direttive da parte del Sindaco.
3. Concorrono con il Responsabile dell'Area Amministrativa all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per i profili di competenza tecnica (es: opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, e simili) e l'Ufficiale dello Stato Civile, per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 3 – Presunzione di legittimazione

1. In presenza di situazioni di incertezza, afferenti l'individuazione delle "persone legittimate"¹ ad intervenire in relazione ad una esistente concessione (aree, loculi, ossari, tombe/cappelle di famiglia) o in merito ad una richiesta di servizio (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...), trova applicazione la seguente presunzione semplice: il soggetto legittimato è colui che dichiara di agire in nome e per conto del titolare della concessione o suoi eredi. Eventuali successive dichiarazioni contrastanti e/o contestazioni potranno essere prese in considerazione dal Comune solo se supportate da ragionevoli prove.
2. In presenza di tale dichiarazione, il Comune non è responsabile in relazione a qualsivoglia pregiudizio, eventualmente vantato da soggetti terzi.
3. Le eventuali controversie giurisdizionali, insorgenti tra i privati, non comportano il sopravvenire di alcuna responsabilità in capo al Comune, il quale, mantenendo fermi i provvedimenti medio tempore adottati, attenderà la definizione giudiziaria delle medesime.

Art. 4 – Cimitero

1. Il Comune è obbligato a dare sepoltura:
 - a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
 - b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
 - c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;

¹ Persone legittimate: soggetti aventi titolo ad esercitare i diritti, di cui vantano la titolarità medesima.

- e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Nell'ambito del cimitero comunale sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:
- a) Inumazione
 - b) Tumulazione
 - c) Ossario
 - d) Tombe e cappelle di famiglia

Art. 5 – Disciplina apertura cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico, in conformità all'orario, fissato con ordinanza sindacale.
2. Nel cimitero si può entrare solo a piedi.
3. I cani e gli altri animali d'affezione e/o compagnia potranno accedere solo se accompagnati secondo le modalità stabilite dalla giunta comunale ad eccezione per particolari categorie di cittadini quali non vedenti, ipovedenti, con gravi difficoltà motorie o diversa abilità ai quali è consentito l'accesso libero;
4. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la destinazione del luogo;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 6 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

- e) collocare vasi o altri elementi ornamentali su area comune, ad eccezione della seconda settimana decorrente dalla data di sepoltura;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specialmente con l'offerta di servizi e di oggetti;
 - j) distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di persone estranee al nucleo familiare del defunto;
 - o) lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale;
 - p) lo svolgimento di attività di questua, anche nell'area immediatamente esterna al cimitero.
2. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 7 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio ne ordinerà l'eliminazione o lo sradicamento.

Art. 8 – Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, e simili, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Non è possibile collocare sulle lapidi foto relative a salme/resti non presenti nella sepoltura.
3. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, od altro, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi, in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1°, saranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 9 – Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica sia degli altri culti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle ordinanze sindacali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili o di culto diverso da quello cattolico; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
4. Il Sindaco fissa con ordinanza la fascia oraria per lo svolgimento dei riti religiosi e civili.

Art. 10 – Inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
3. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
4. Le sepolture per inumazione:
 - a) hanno la durata di 30 anni, dal giorno del seppellimento, e sono assegnate in concessione previo versamento del relativo canone;
 - b) hanno la durata di 10 anni per i feretri estumulati o esumati, per i quali non sia ancora completato il processo di mineralizzazione della salma.

In caso di forte difficoltà ad individuare il concessionario obbligato, il Sindaco dispone l'assegnazione in forma gratuita.

Art. 11 – Tumulazione

1. Sono sottoposte a tumultazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in loculi e/o tombe di famiglia costruiti dal Comune o dai concessionari di aree. In ogni loculo è posto un solo feretro.
2. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie a cura e spese del concessionario.

3. Le sepolture private a sistema di tumulazione, in loculi e ossari, sono oggetto di concessione per 30 anni.
4. Le sepolture private a sistema di tumulazione, in cappelle, sono oggetto di concessione per 99 anni.

Art. 12 – Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
3. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.
5. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

Art. 13 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla legge 130/2001 ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto

- ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
2. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

Art. 14 – Cellette Ossario

1. Le cellette ossario ubicate nel “lato frontale cappelle parte nuova” del Cimitero possono essere utilizzate esclusivamente per le deposizioni di urne contenenti le ceneri e/o raccoglitori contenenti i resti mortali dei defunti, nei limiti della capienza volumetrica della sepoltura. L'assegnazione delle cellette avviene, dal basso verso l'alto, secondo l'ordine cronologico della richiesta. Si procede all'assegnazione partendo dalla parete di destra rispetto all'ingresso della nicchia contenente le cellette, proseguendo poi con la parete di fronte e quella di sinistra. Si avvia l'utilizzo delle pareti successive solo dopo che la precedente è stata completamente occupata.
2. Le restanti cellette e quelle che resisi disponibili ubicate nella parte restante del cimitero verranno assegnate in ordine cronologico di richiesta.
3. L'assegnazione delle cellette può avvenire solo in presenza di resti/ceneri da deporvi.
4. L'assegnazione delle cellette può avvenire solo in favore dei defunti residenti in Monte Cremasco. È possibile la concessione di cellette a non residenti, esclusivamente per:
 - a) La sepoltura del coniuge o di ascendente e/o discendente sino al secondo grado di persona residente in Monte Cremasco.
 - b) Qualora il defunto risulti essere stato residente nel Comune di Monte Cremasco per almeno 20 anni, a prescindere dalla residenza all'atto del decesso.
 - c) Ai non residenti verranno assegnate solo le ultime due file della parte alta per ciascun lato delle nuove cellette sempre secondo ordine di cui al punto n. 1 del presente articolo.

Art. 15 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo:
 - 10 anni dalla sepoltura,
 - 10 anni dall'esumazione/estumulazione per i feretri inumati a causa del mancato completamento del processo di mineralizzazione della salma.
2. È vietata l'apertura dei feretri prima che siano trascorsi 10 anni dall'inumazione, fatta salva la disciplina prevista per le esumazioni straordinarie. Tale divieto non si applica, qualora i congiunti del defunto richiedano la cremazione della salma ai sensi della legge 30 marzo 2011 n.130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*).
3. Delle operazioni di esumazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per i resti rinvenuti.
4. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato, le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da effettuarsi in cassette di zinco, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe/cappelle di famiglia date in concessione, a cura e spese dei congiunti.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale sarà inumato per dieci anni, e fino a completa mineralizzazione, dietro versamento del relativo canone di concessione, su richiesta e a spese dei congiunti. Ai resti rinvenuti al termine del processo di mineralizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti rinvenuti, s'intende come assenso al trasferimento in ossario comune o all'inumazione, fino alla

completa mineralizzazione, a cura e spese del comune, con recupero delle spese affrontate.

7. La predetta disciplina si applica anche ai resti rinvenuti negli ossari.
8. Spetta al personale che esegue l'esumazione stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato.
9. Le esumazioni ordinarie, sono eseguite, previa temporanea chiusura del cimitero, alla sola presenza del personale comunale incaricato e dei congiunti. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
10. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 16 – Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo una permanenza nel loculo/tomba di famiglia non inferiore a 30 anni.
2. È vietata l'apertura dei feretri prima che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione, fatta salva la disciplina prevista per le estumulazioni straordinarie. Tale divieto non si applica, qualora i congiunti del defunto richiedano la cremazione della salma ai sensi della legge 30 marzo 2011 n.130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*).
3. Delle operazioni di estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con pubbliche affissioni, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per i resti rinvenuti. Su richiesta dei familiari detti resti possono essere tumulati in sepoltura privata.
4. Nel caso in cui il cadavere estumulato si presenti completamente scheletrificato, le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a

- cellette ossario, loculi o tombe/cappelle di famiglia date in concessione, a cura e spese dei congiunti
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale sarà inumato per dieci anni, e fino a completa mineralizzazione, dietro versamento del relativo canone di concessione, su richiesta e a spese dei congiunti. Ai resti rinvenuti al termine del processo di mineralizzazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
 6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti rinvenuti, s'intende come assenso al trasferimento in ossario comune o all'inumazione, fino alla completa mineralizzazione, a cura e spese del comune, con recupero delle spese affrontate.
 7. La predetta disciplina si applica anche ai resti rinvenuti negli ossari.
 8. Spetta al personale che esegue l'estumulazione stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato.
 9. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite, previa temporanea chiusura del cimitero, alla sola presenza del personale comunale incaricato e dei congiunti. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
 10. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 17 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie delle salme sono eseguite, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per traslazione del feretro ad altra sepoltura dello stesso, od altro cimitero, o per cremazione.
2. Ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sono eseguite, previa temporanea chiusura del cimitero, alla sola presenza del personale comunale incaricato. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 18 – Ossario Comune

1. L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono cremate. Le ceneri risultanti sono poste nell'ossario comune.

Art. 19 – Oggetti da recuperare

1. Salvo diverse disposizioni sanitarie, gli oggetti rinvenuti nel corso di esumazioni od estumulazioni sono consegnati ai congiunti che hanno richiesto l'esumazione/estumulazione. Della consegna è redatto apposito verbale sottoscritto da personale incaricato dal Comune e dai congiunti presenti.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e/o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale incaricato dal Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.
3. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine predetto, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art.20 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, alienarli.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPITOLO IV – CONCESSIONI

Art. 21 – Concessioni Cimiteriali

1. Le concessioni in uso dei manufatti riguardano:
 - a) sepolture individuali (ioculi, ossari, inumazione) costruite dal Comune.
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe/cappelle di famiglia) costruite dal Comune.
 - c) sepolture per famiglie e collettività (area per costruzione cappelle/tombe di famiglia) costruite dai concessionari.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su di un bene assoggetto al regime dei beni demaniali. Tale diritto d'uso lascia impregiudicato il diritto di nuda proprietà del Comune sul solo suolo.
3. La concessione è subordinata al pagamento del relativo canone deliberato dalla Giunta Comunale.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;
- l'importo versato;
- il concessionario;
- le salme destinate ad essere accolte nella sepoltura;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;
- le condizioni di revoca, estinzione, decadenza della concessione;

Art. 22 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni, decorrenti dalla stipula della concessione, per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni, decorrenti dalla data di tumulazione, per i loculi;
 - c) in 30 anni, decorrenti dalla data di collocazione dei resti, per gli ossari;
 - d) in 30 anni, decorrenti dalla data di inumazioni per l'inumazione;
 - e) in 10 anni, decorrenti dalla data di inumazione per le salme indecomposte;

Art. 23 – Modalità di concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture in loculi sono rilasciate in presenza di salma.
2. Le concessioni in uso di ossari sono rilasciate in presenza di resti mortali.
3. L'assegnazione di loculo avviene, a scelta del richiedente, sulla base delle sepolture disponibili.
4. L'assegnazione di ossari avviene secondo il criterio stabilito dall'articolo 14 del presente regolamento.
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
6. La Giunta Comunale disciplina la concessione di tombe di famiglia, di altri manufatti di nuova costruzione, o di nuove aree disponibili per la costruzione di cappelle di famiglia.

Art. 24 – Rinnovo concessione

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario, o gli eredi in caso di decesso del concessionario, hanno facoltà di:
 - a) rinnovare la concessione di loculi e ossari fino alla durata massima di 40 anni complessivi di concessione, tenendo conto del tempo già trascorso: è possibile effettuare il rinnovo quando siano trascorsi 30 anni dalla stipula del contratto di concessione.
 - b) rinnovare la concessione per inumazione fino alla durata massima di 40 anni complessivi di concessione, tenendo conto del tempo già trascorso: è possibile effettuare il rinnovo quando siano trascorsi 30 anni dalla stipula del contratto di concessione.
 - c) rinnovare, per ulteriori 99 anni, la concessione per aree e manufatti destinati alle sepolture per cappelle: è possibile effettuare il rinnovo quando siano trascorsi almeno 30 anni dalla stipula del contratto di concessione.
2. La facoltà di rinnovo trova applicazione anche nei riguardi delle concessioni cimiteriali in essere, oltre che per quelle scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La facoltà di rinnovo può essere esercitata solo previo integrale pagamento di tutti i canoni concessori o altre somme dovute.
3. In caso di concessioni scadute e non rinnovate entro un anno dalla scadenza, verranno rimossi i dati identificativi (fotografia compresa) della salma, oltre che tutti gli ornamenti funerari.

Art. 25 – Uso delle cappelle di famiglia

1. Il diritto di sepoltura nella cappella di famiglia è riservato alle persone indicate nell'atto di concessione.
2. Ai fini della tumulazione, dovrà essere resa apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il diritto alla sepoltura.
3. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o, comunque, cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 26 - Rateizzazione canoni concessioni cimiteriali

1. Il richiedente una concessione cimiteriale o un rinnovo della medesima, relativa a qualsivoglia manufatto cimiteriale, può presentare istanza di rateizzazione agli uffici comunali.
2. I presupposti per l'autorizzazione alla rateizzazione sono i seguenti:
 - a) Assenza di qualsivoglia debito del richiedente nei confronti del Comune;
 - b) Assenza di provvedimento di decadenza, subito in relazione a una precedente concessione cimiteriale.

Siffatti presupposti devono sussistere contestualmente.

3. In relazione all'istanza di rateizzazione, l'ufficio competente provvede entro 30 giorni.
4. L'articolazione della rateizzazione è la seguente: n. 12 rate mensili di eguale importo. Le rate decorrono dal mese successivo a quello di rilascio del provvedimento di autorizzazione.
5. Il provvedimento di rateizzazione sospende il decorso degli interessi. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente ed immediatamente dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento dell'intera somma residua entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della rata successiva. In tal caso, il funzionario competente procede alla declaratoria di decadenza senza necessità di contraddittorio. Pronunciata la decadenza della concessione, il funzionario competente disporrà a spese dell'obbligato la traslazione di salma, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario comune in conformità al presente regolamento.

CAPITOLO V – EVENTI MODIFICATIVI DELLA CONCESSIONE

Art. 27 – Rinuncia a concessione di loculi individuali

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale quando la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o

agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a: $(A:B) \times C$.

2. Dove:

A rappresenta la tariffa versata all'atto della concessione.

B il numero di anni della concessione.

C il numero di anni residui della concessione.

3. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il 25° anno dalla concessione.

Art. 28 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere è revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso al titolare della concessione o avente diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di cappelle/tombe di famiglia, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o avente diritto, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e presso il Cimitero, per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 29 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 180 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, non si sia provveduto alla costruzione della cappella entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - g) Omesso pagamento del canone di concessione. Il pagamento si intende omesso quando non effettuato, da chi ha richiesto la sepoltura, entro 60 giorni dalla tumulazione/inumazione/occupazione ossario.
2. La pronuncia della decadenza della concessione viene adottata previo procedimento in contraddittorio con il concessionario e/o soggetti aventi titolo. In caso di irreperibilità dei medesimi, verrà affisso, per la durata di 90 giorni consecutivi, all'albo comunale e presso il Cimitero, apposito avviso a presentarsi presso l'ufficio servizi cimiteriali. Decorso il termine suddetto e permanendo l'irreperibilità si procederà alla pronuncia di decadenza.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio dopo l'accertamento dei relativi presupposti.

Art. 30 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

2. In seguito il Responsabile dell'area tecnica disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 31 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) per revoca, decadenza, rinuncia.

CAPITOLO VI – ESECUZIONE DI LAVORI

Art. 32 – Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, posa di monumenti, lapidi ed ornamenti, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'esecuzione dei lavori di cui sopra, è subordinata all'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica ed alla presenza del cantoniere comunale.
3. In base alla natura e le modalità di esecuzione dei lavori, potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Area Tecnica.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e simili, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà una semplice comunicazione all'ufficio tecnico.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 33 – Costruzione di nuove tombe/cappelle di famiglia

1. I singoli progetti di costruzione e qualunque variante essenziale al progetto di cappelle/tombe di famiglia, debbono essere approvati dal Responsabile dell'area tecnica.
2. Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'area Tecnica.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
6. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'area tecnica. È vietato lavorare nei giorni festivi e di commemorazione dei defunti.
9. La Giunta Comunale detta le prescrizioni da osservare per la costruzione, assegnazione delle tombe/cappelle di famiglia.

Art. 34 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati,

verificando l'esistenza degli atti di collaudo. Egli è tenuto ad effettuare i rilievi e le contestazioni nel caso di riscontrate difformità.

Art.35 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del pregresso Regolamento, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di cui trattasi.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 37 – Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme in vigore ed in particolare al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*), al Regolamento Regionale n. 9.11.2004 n.6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), ed alla Legge Regionale 30.12.2009 n.33 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*). Si fa inoltre rinvio alle ulteriori norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

